

DETERMINA DIRIGENZIALE

DIREZIONE CENTRALE - AREA AMMINISTRATIVA

N° 222 del 07/03/2018

Oggetto:	FORNITURA DA PARTE DELLA DITTA “FKV S.R.L.” DI INTERVENTO TECNICO PER SOSTITUZIONE DI PARTE DI RICAMBIO SU STRUMENTO ICP-MS S/N IP0912M011 IN DOTAZIONE AL DISTRETTO PROVINCIALE DI PESCARA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.63 DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”
-----------------	--

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Gianfranco Attili
Posizione Organizzativa	Francesca Fusco

IL DIRIGENTE

PREMESSO

CHE il Distretto Provinciale di Pescara ha in dotazione, presso i laboratori della Sezione Chimica Ambientale, uno strumento ICP con rivelatore di massa "ICPMS VARIAN 820 MS" (composto da: ICP Mass Spectrometer Varian 820-MS s/n IP0912M011, Autocampionatore "SPS Sample Preparation System" s/n AY0912M047, Chiller "Watcool" s/n 1730009 , acquistato nell'ambito della Convenzione Arta-Regione Abruzzo "Progetto Inquinamento Diffuso", con Delibera n°117 del 12.10.2009 di aggiudicazione di procedura aperta sopra soglia europea ai sensi del D.Lgs.163/2006, dalla società VARIAN S.p.a. di Leinì (TO);

CHE l'Arta, con Determina Dirigenziale n°706 del 24.07.2017, ha affidato, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs.50/2016, la fornitura della manutenzione ordinaria preventiva biennale per strumento ICP-MS s/n IP0912M011 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara, utilizzato per le determinazioni di metalli nelle matrici acquose (in particolare potabili e di monitoraggio), alla ditta FKV S.r.l. di Torre Boldone (BG) , in qualità di unico distributore in territorio italiano della strumentazione prodotta dalla società tedesca Analytic Jena AG e di conseguenza unica a poterne effettuare la manutenzione;

PRESO ATTO che la Sezione Chimica Ambientale del Distretto Provinciale di Pescara ha provveduto a richiedere l'intervento della ditta FKV S.r.l. per la visita annuale di manutenzione ordinaria preventiva prevista dal contratto stipulato, che è stata effettuata come da contratto ed attestata dal rilascio da parte della ditta del Rapporto di intervento N°201733304, acquisito al ns.Prot.n°0030824 del 07.11.2017;

VISTA la richiesta, allegata al presente provvedimento (**Allegato 1**), acquisita al ns.Prot.n°0008805 del 05.03.2018, effettuata all'Uff.Acquisti Beni e Servizi, Contratti dell'Agenzia, a firma del Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, con cui si chiede di procedere con urgenza all'intervento tecnico per la sostituzione di una parte di ricambio dello strumento;

PRESO ATTO che nel "modulo richiesta d'acquisto" del 07.01.2018 di cui è corredata la suddetta richiesta, con cui il Dirigente della Sezione Chimica Ambientale del Distretto autorizza l'acquisto, viene specificato che nonostante lo strumento di cui trattasi sia coperto da contratto di assistenza tecnica che prevede una visita di manutenzione preventiva per ciascun anno, tuttavia attualmente lo strumento è fuori copertura in quanto la visita prevista nel primo anno contrattuale è già stata effettuata in data 08 settembre 2017 e la prossima è di conseguenza prevista a distanza di 12 mesi dalla prima e quindi nel mese di settembre 2018;

PRESO ATTO della dichiarazione del RUP circa l'esclusività della fornitura da parte della ditta FKV S.r.l., come riportato nel suddetto "modulo richiesta d'acquisto" sul quale si legge la nota *"produttore esclusivista in quanto unica azienda in Italia che fornisce e dà assistenza per la nostra apparecchiatura (ICP-MS)"*;

VISTO che alla suddetta richiesta viene allegato unicamente il Preventivo N. 201835137 del 06.02.2018 (**Allegato 2**), formulato dalla società FKV S.r.l. su richiesta del RUP – Direttore del Distretto di Pescara;

DATO ATTO che il malfunzionamento dello strumento in oggetto, a causa del quale si rende



necessario l'intervento tecnico oggetto della fornitura di cui alla presente determina, deve essere considerato quale evento assolutamente imprevisto ed imprevedibile al momento della stipula del contratto di assistenza tecnica biennale sopra menzionato, e di conseguenza comportante una spesa che in tale frangente non poteva in alcun modo essere prevista, considerata e valutata né tantomeno quantificata al fine di un eventuale impegno di spesa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488 «*Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101*»;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all'art.1 comma 1 che i contratti stipulati in violazione dell'art.26, comma 3, della legge 23.12.1999 n.488 *“sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene conto anche della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”*;

CONSIDERATO che la citata Legge 135/2012 prevede all'art.1, comma 3, che *“Le Amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”*;

VISTO il disposto dell'art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 1 commi 502 e 503 della legge n° 208/2015 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”* (legge di stabilità 2016), in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 1.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all'art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l'articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”*;

VERIFICATO, in seguito a consultazione del sito web della CONSIP (www.acquistinretepa.it), che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni Consip di cui all'art.26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento,



dell'elenco delle convenzioni attive, elaborato in data odierna e conservato agli atti dell'Agenzia, sicchè è possibile effettuare l'acquisizione in oggetto in via autonoma, senza dover acquisire l'autorizzazione prevista dal richiamato comma 510, né dover trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei conti;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

CONSIDERATO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, entrato in vigore il 20 maggio 2017, che apporta alcune modifiche al Codice dei Contratti;

VISTO l'art.36 "*Contratti sotto soglia*", del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che "*l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese*" (comma 1), specificando che "*...le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità...*" (comma 2) "*...“....per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...” (lett a)*);

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

PRESO ATTO che, pur senza obbligo di legge, l'indagine di mercato è stata condotta direttamente ed autonomamente dall'Ufficio del RUP – Direttore del Distretto di Pescara, attraverso la richiesta di quotazione rivolta alla società FKV S.r.l., identificata quale esclusivista della fornitura;

VISTO l'art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale sancisce l'obbligo per le stazioni appaltanti "*di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*", consentendo comunque, nel rispetto di tale prescrizione, di "*procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro...*";

VISTO l'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ("*Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione*"), che consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, purchè l'utilizzo dei sistemi telematici non alteri la parità di accesso agli operatori o impedisca, limiti o distorca la concorrenza o modifichi l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell'ipotesi di forniture inferiori alla soglia comunitaria;



VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’Arta Abruzzo”, il cui schema è stato approvato con Delibera n°6 del 24.01.2018, che al Capo III “Acquisti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro”, art.29 comma 3 stabilisce che “per gli affidamenti di importo inferiore a 3.000,00 euro è possibile procedere con l’acquisizione di un solo preventivo, senza specifica motivazione”;

VISTO l’art.63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti), il quale sintetizza che “nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti” (comma 1), specificando che “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione puo’ essere utilizzata....” (comma 2) “...“....quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico...” (lett b) nella circostanza in cui “la concorrenza e’ assente per motivi tecnici” (punto 2) e precisando che tale eccezione si applica “solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non e’ il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell’appalto”;

PRESO ATTO della possibilità, data dalla norma succitata, di esperire una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nell’ipotesi caratterizzata dalla circostanza dell’impossibilità dovuta all’assenza totale di concorrenza, o quantomeno della difficoltà derivante dall’esiguità del numero di operatori rinvenibili nel settore di interesse, di reperire un affidatario bandendo una gara pubblica, in situazioni in cui non viene a realizzarsi una reale situazione di concorrenza in quanto risulta sul mercato un solo operatore economico in condizione di poter offrire le prestazioni oggetto della fornitura;

PRESO ATTO che la società Analytic Yena AG. con propria nota (“Authorization Letter”), resa ai sensi del DPR 445/2000 (**Allegato 3**), acquisita al ns.Prot.n°0014726 del 19.07.2017, confermando la propria condizione di produttore in esclusiva dello strumento di cui trattasi, dichiara quanto segue: “Analytic Jena AG come costruttore affermato e affidabile di strumenti di assorbimento atomico e spettrometria molecolare nonché TOC/AOX e Primari Analizzatori con sede a Konrad-Zuse-Str. 1. 07745 Jena, Germania con la presente certifica che FKV S.r.l. è stato autorizzato come distributore esclusivo di Analytic Jena AG nel territorio italiano. FKV è responsabile del servizio di vendita e assistenza post-vendita dei seguenti prodotti di produzione Analytic Jena AG: Spettrometri AA, ICP-OES e ICP-MS, UV-VIS, TEC e AOX, Analizzatori Mercurio nonché degli accessori corrispondenti. FKV è autorizzato a negoziare sia a livello commerciale che tecnico per conto nostro, fornendo preventivi per i prodotti Analytic Jena AG sopra citati e per fornire servizi tecnici ai clienti in Italia. FKV è anche un fornitore di servizi autorizzato per le unità ICP-MS di Bruker”;

PRESO ATTO che la società FKV S.r.l. si trova nella condizione di fornitore esclusivo in territorio italiano della fornitura di cui alla presente determina;

VISTO l’ “Avviso pubblico per indagine di mercato per la verifica dell’esclusività della fornitura e per manifestazione di interesse”, pubblicato, in occasione dell’affidamento dell’assistenza tecnica con contratto biennale, sul sito dell’Agenzia e sugli altri siti secondo legge e verificato che alla data suddetta di scadenza dell’avviso non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse;



CONSAPEVOLE che l'affermata infungibilità comporta l'applicazione dell'art.63, comma 2, lett.b) punto 2 del d.Lgs.50/2016, si attesta che, per le ragioni di natura tecnica specificate, la fornitura della riparazione in oggetto può, per la documentazione fornita, essere affidata unicamente alla ditta FKV S.r.l. in quanto esclusivista unica per la fornitura richiesta, configurandosi in tal caso una fattispecie legittimante, ai sensi e per gli effetti del suddetto articolo di legge, il ricorso ad un unico offerente;

VISTO l'art.63 *“Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, il quale stabilisce che “nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo e', inoltre, consentita... nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilita' o difficoltà tecniche sproporzionate” (comma 3, lett b));*

CONSIDERATO che la fornitura della riparazione, la cui esecuzione risulta necessaria ad assicurare la piena e corretta funzionalità dello strumento in oggetto, può senza alcun dubbio considerarsi una consegna complementare effettuata dal fornitore della manutenzione biennale della strumentazione in oggetto;

DATO ATTO che il cambiamento di fornitore che comporti l'obbligo per l'amministrazione di effettuare forniture con caratteristiche differenti, inteso come eventuale utilizzo di parti di ricambio differenti rispetto a quelle fornite dalla FKV Srl, senza alcun dubbio comporterebbe incompatibilità e/o difficoltà tecniche sproporzionate, con conseguenti risultati negativi sulle attività analitiche effettuate e probabile malfunzionamento e/o guasti della strumentazione in dotazione;

RITENUTO, per i motivi suddetti, di affidare l'intervento tecnico per la sostituzione della parte di ricambio alla società FKV S.r.l. di Torre Boldone (BG) la quale, in qualità di fornitrice dello strumento, è altresì la più adatta ad effettuare la fornitura;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal RUP – Direttore del Distretto Provinciale di Pescara;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della fornitura;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura propedeutica all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto ai sensi dell'art.63 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore FKV S.r.l. nel bando “SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE”;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di € 1.094,00 + IVA al 22%,

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 18/01/2018 è stato adottato il Bilancio di Previsione 2018-2020, di A.R.T.A. Abruzzo;



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2002, non essendo ancora approvato dalla Regione Abruzzo il Bilancio di previsione 2018 dell'Agenzia ed essendo l'ARTA in esercizio provvisorio, attualmente si possono operare impegni di spesa sul bilancio medesimo limitatamente ai dodicesimi previsti da ciascun macroaggregato/capitolo ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o pagamento frazionato in dodicesimi;

CONSIDERATO che, pur essendo in regime di esercizio provvisorio di bilancio, l'impegno suindicato assume le caratteristiche di "necessità ed urgenza", in quanto non risulta possibile sospendere la manutenzione della strumentazione in dotazione ai laboratori, per non incorrere in grave disservizio nello svolgimento delle attività analitiche svolte dai laboratori ed assegnate all'Arta dalla legge istitutiva;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, alla fornitura in oggetto, dando atto che la spesa di € 1.334,68 iva compresa trova copertura finanziaria al capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016, il quale individua il RUP tra i soggetti delle stazioni appaltanti stabilendo, al comma 1, che *"La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento..."*;

VISTA la Legge n.136 del 13.08.2010 ed il D.L.n.187 del 12.11.2010 art.7, comma 4, che stabilisce *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...."*;

DETERMINA

1) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento diretto della fornitura dell'intervento tecnico per sostituzione di una parte di ricambio sullo strumento ICP-MS s/n IP0912M011 in dotazione al Distretto Provinciale di Pescara, a seguito dell'istruttoria/indagine di mercato condotta dal RUP, all'interno del Mercato Elettronica (MEPA) nei termini di cui all'art.63 del D.Lgs.50/2016, con inoltro di trattativa diretta rivolta ad un unico fornitore FKV S.r.l., abilitata al bando "SERVIZI-SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E APPARECCHIATURE";

2) **DI INDIVIDUARE** nella persona della Dr.ssa Emanuela Scamosci, Direttore del Distretto Provinciale di Pescara, il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art.101 del D.Lgs.50/2016;

3) **DI DARE ATTO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i



suddetti rischi e che, pertanto, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI; di conseguenza non sussistono costi per la sicurezza;

4) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro 1.334,70, al lordo di IVA sul capitolo 9.06.1.03.60.0 denominato "Attrezzature sanitarie" del bilancio finanziario 2018;

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.3, comma 5, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza*" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n.217 "*Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187](#), recante misure urgenti in materia di sicurezza*", il codice CIG identificativo della presente fornitura è **ZB422A1BC0 (Allegato 4)**;

6) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 07/03/2018

ATTILI GIANFRANCO / ArubaPEC S.p.A.

